

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 183/2004 della Commissione, del 2 febbraio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 184/2004 della Commissione, del 2 febbraio 2004, che pone fine al sistema di sorveglianza a posteriori per determinati prodotti di acciaio istituito dal regolamento (CE) n. 1695/2002 della Commissione** 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 185/2004 della Commissione, del 2 febbraio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 94/2002 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione a favore dei prodotti agricoli sul mercato interno** 4
- ★ **Regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione, del 2 febbraio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2571/97 per quanto concerne i codici della nomenclatura combinata dei biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini** 6
- Regolamento (CE) n. 187/2004 della Commissione, del 2 febbraio 2004, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricultura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza 8
- Regolamento (CE) n. 188/2004 della Commissione, del 2 febbraio 2004, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari della Giordania 10
- Regolamento (CE) n. 189/2004 della Commissione, del 2 febbraio 2004, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore multiplo (spray) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza 12

(segue)

1

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Consiglio

- ★ **Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato d'Israele concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell'accordo di associazione CE-Israele** 14
- ★ **Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione dei protocolli n. 1 e 3 dell'accordo di associazione CE-Regno del Marocco** 14
- ★ **Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere riguardo all'applicazione provvisoria delle disposizioni commerciali e delle misure di accompagnamento dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra** 14

2004/97/CE, Euratom:

- ★ **Decisione adottata di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti a livello di capi di Stato o di governo, del 13 dicembre 2003, relativa alla fissazione delle sedi di taluni uffici ed agenzie dell'Unione Europea** 15

Commissione

2004/98/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 29 gennaio 2004, che abroga la decisione 96/293/CE relativa a talune misure protettive nei confronti dei prodotti della pesca originari della Mauritania ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2004) 128]** 16

2004/99/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 29 gennaio 2004, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alla valutazione dei metodi di individuazione delle proteine animali trasformate nei mangimi [notificata con il numero C(2004) 131]** 17

Rettifiche

- Rettifica del regolamento (CE) n. 152/2004 della Commissione, del 28 gennaio 2004, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso per le domande presentate in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98 nei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 2004 (GU L 24 del 29.1.2004) 19

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 183/2004 DELLA COMMISSIONE
del 2 febbraio 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 febbraio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	115,6
	204	39,3
	212	127,9
	999	94,3
0707 00 05	052	139,9
	204	46,6
	999	93,3
0709 10 00	220	13,5
	999	13,5
0709 90 70	052	107,3
	204	54,1
	999	80,7
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	50,7
	204	52,2
	212	45,9
	220	51,0
	448	32,8
	624	81,3
	999	52,3
0805 20 10	052	71,8
	204	98,2
	999	85,0
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	79,6
	204	85,1
	220	82,7
	464	77,8
	600	74,0
	624	69,0
	662	38,0
	999	72,3
0805 50 10	052	68,0
	600	58,3
	999	63,2
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	73,2
	060	55,3
	400	89,2
	404	86,9
	720	69,9
	999	74,9
0808 20 50	060	56,2
	388	95,1
	400	78,4
	528	101,2
	720	45,5
	999	75,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 184/2004 DELLA COMMISSIONE
del 2 febbraio 2004**

che pone fine al sistema di sorveglianza a posteriori per determinati prodotti di acciaio istituito dal regolamento (CE) n. 1695/2002 della Commissione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2474/2000⁽²⁾, in particolare l'articolo 21,

visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 427/2003⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 18,

previe consultazioni nel comitato consultivo istituito a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3285/94 e del regolamento (CE) n. 519/94,

considerando quanto segue:

PROCEDURA

- (1) Il 27 settembre 2002, a seguito di un'inchiesta completa per 21 prodotti di acciaio, la Commissione ha rilevato che l'andamento delle importazioni di alcuni prodotti di acciaio minacciava di danneggiare i produttori comunitari e che pertanto fosse nell'interesse della Comunità istituire un sistema di sorveglianza a posteriori. Un tale sistema è stato istituito con il regolamento (CE) n. 1695/2002 della Commissione⁽⁵⁾ per 14 prodotti di acciaio,

vale a dire lamiere dette «magnetiche» (escluso il tipo GOES), fogli rivestiti di metallo, lamiere a rivestimento organico, prodotti stagnati, lamiere quarto, lamiere a caldo, laminati commerciali non legati e profilati leggeri, laminati commerciali legati e profilati leggeri, tondi per cemento armato, barre e profilati di acciaio inossidabile, vergella di acciaio inossidabile, cavi in acciaio inossidabile, tubi gas e profilati cavi (come descritti in dettaglio nell'allegato 1 del suddetto regolamento).

- (2) Nel considerando 64 del regolamento (CE) n. 1695/2002, la Commissione quest'ultima ricorda che le misure di sorveglianza dovrebbero avere la stessa durata delle misure di salvaguardia definitive per alcuni prodotti di acciaio istituite dal regolamento (CE) n. 1694/2002 della Commissione⁽⁶⁾. Le misure di salvaguardia definitive sono state abolite, con effetto dall'8 dicembre 2003, dal regolamento (CE) n. 2142/2003 della Commissione⁽⁷⁾. Occorre pertanto porre fine alle misure di sorveglianza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1695/2002 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2004.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53.

⁽²⁾ GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.

⁽⁴⁾ GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 261 del 28.9.2002, pag. 124.

⁽⁶⁾ GU L 261 del 28.9.2002, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 321 del 6.12.2003, pag. 11.

**REGOLAMENTO (CE) N. 185/2004 DELLA COMMISSIONE
del 2 febbraio 2004**

che modifica il regolamento (CE) n. 94/2002 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione a favore dei prodotti agricoli sul mercato interno

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativo ad azioni d'informazione e di promozione a favore dei prodotti agricoli sul mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 94/2002 della Commissione ⁽²⁾ viene stabilito un elenco dei temi e dei prodotti per i quali possono essere realizzate azioni di informazione e/o di promozione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1907/1990 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova ⁽³⁾ prevede, tra l'altro, l'obbligo di stampigliatura, a partire dal 1° gennaio 2004, delle uova da consumo mediante un codice che designa il produttore e permette di identificare il sistema di allevamento delle galline.
- (3) Appare opportuno informare i consumatori della nuove norme in materia di stampigliatura delle uova.
- (4) Occorre pertanto inserire nell'elenco dei prodotti per i quali possono essere realizzate azioni d'informazione e/o di promozione il settore delle uova da consumo ed elaborare linee direttrici miranti a definire gli orientamenti generali delle campagne da realizzare in tale settore.
- (5) Tenendo conto della data di elaborazione delle linee direttrici, non appare possibile rispettare i termini previsti per la trasmissione e l'approvazione della prima serie di programmi presentati nel 2004 nel settore delle uova da consumo. Data la necessità di informare quanto prima i consumatori, occorre fissare un termine specifico per la trasmissione e l'approvazione della prima serie di programmi.

(6) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 94/2002.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere della riunione congiunta dei comitati di gestione per la promozione dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 94/2002 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, è aggiunto il seguente testo:
«Gli Stati membri interessati ricevono la prima serie di programmi relativi alle uova da consumo, da presentare nel 2004, entro il 29 febbraio 2004.»
- 2) L'articolo 7 è modificato come segue:
 - a) al paragrafo 1, secondo comma, è aggiunto il seguente testo:
«Per la prima serie di programmi relativi alle uova da consumo, presentati nel 2004, la comunicazione alla Commissione è effettuata entro il 31 marzo 2004.»;
 - b) al paragrafo 3, secondo comma, è aggiunto il seguente testo:
«Per la prima serie di programmi relativi alle uova da consumo, presentati nel 2004, la Commissione adotta una decisione entro il 31 maggio 2004.»;
- 3) nell'allegato I, lettera b), è aggiunto il trattino seguente:
«— Uova da consumo»;
- 4) nell'allegato III è aggiunto il testo figurante nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 17 del 19.1.2002, pag. 20. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 497/2003 (GU L 74 del 20.3.2003, pag. 4).

⁽³⁾ GU L 173 del 6.7.1990, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/2003 (GU L 305 del 22.11.2003, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

«SETTORE DELLE UOVA DA CONSUMO

1. ANALISI GLOBALE DELLA SITUAZIONE

A partire dal 1° gennaio 2004, le uova da consumo recano un codice stampigliato sul guscio, che identifica il produttore e il sistema di allevamento delle galline ovaiole. Il codice è formato da un numero che identifica il sistema di allevamento (0 = biologico, 1 = all'aperto, 2 = a terra, 3 = in gabbie), dal codice ISO che identifica lo Stato membro in cui si trova il centro di produzione e da un numero attribuito dall'autorità competente al centro di produzione.

2. OBIETTIVI

- Informare i consumatori delle nuove norme per la stampigliatura delle uova e spiegare esaurientemente il significato del codice stampigliato sulle uova.
- Dare informazioni sui sistemi di produzione della uova con riferimento al codice stampigliato sul guscio.
- Dare informazioni sui sistemi di tracciabilità.

3. PRINCIPALI DESTINATARI

- Consumatori e distributori.
- Mass media.

4. MESSAGGI PRINCIPALI

- Far conoscere e spiegare il nuovo codice stampigliato sulle uova, in conformità della direttiva 2002/4/CE, nonché le caratteristiche delle diverse categorie di uova designate dal codice stesso.

5. STRUMENTI PRINCIPALI

- Strumenti elettronici (sito Internet).
- Materiale informativo (opuscoli, pieghevoli).
- Informazione nei luoghi di vendita.
- Pubblicità nella stampa, nelle riviste di gastronomia e nelle riviste femminili.
- Relazioni con i media.

6. DURATA DEL PROGRAMMA

Da 12 a 24 mesi.

7. BILANCIO INDICATIVO

4 milioni di EUR.»

**REGOLAMENTO (CE) N. 186/2004 DELLA COMMISSIONE
del 2 febbraio 2004**

che modifica il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2571/97 per quanto concerne i codici della nomenclatura combinata dei biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 10, 15 e 31, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede la concessione di una restituzione per taluni prodotti da esso disciplinati, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato II del medesimo regolamento.

(2) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽²⁾ rinvia ai codici NC dei prodotti finali ammissibili per le misure previste nell'ambito del medesimo regolamento.

(3) In seguito all'adozione del regolamento (CE) n. 1789/2003 della Commissione ⁽³⁾, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽⁴⁾, sono state previste modifiche della nomenclatura combinata per alcuni prodotti.

(4) Occorre pertanto adeguare l'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999 e l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2571/97.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1787/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 121).

⁽²⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1851/2001 (GU L 253 del 21.9.2001, pag. 16).

⁽³⁾ GU L 281 del 30.10.2003, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1949/2003 della Commissione (GU L 287 del 5.11.2003, pag. 15).

(5) È opportuno che tali adeguamenti si applichino contemporaneamente al regolamento (CE) n. 1789/2003.

(6) I regolamenti (CE) n. 1255/1999 e (CE) n. 2571/97 vanno modificati di conseguenza.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999 è soppressa la voce seguente:

«1905 90 40	--- Cialde e cialdine aventi tenore di umidità superiore a 10 %»
-------------	--

Articolo 2

All'articolo 4, paragrafo 1, formula A, punto A1, del regolamento (CE) n. 2571/97, i codici NC «1905 30, 1905 90 40» sono sostituiti rispettivamente dai codici «1905 31, 1905 32».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 187/2004 DELLA COMMISSIONE
del 2 febbraio 2004

che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽³⁾, modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 2062/97 ⁽⁴⁾, tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri. È importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili. A tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 febbraio 2004.

Esso si applica dal 4 al 17 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 2 febbraio 2004, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

(in EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 4 al 17 febbraio 2004

Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	13,06	11,47	44,93	17,05
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
Israele	—	—	—	—
Marocco	—	—	—	—
Cipro	—	—	—	—
Giordania	4,73	—	—	—
Cisgiordania e Striscia di Gaza	7,75	8,00	—	—

**REGOLAMENTO (CE) N. 188/2004 DELLA COMMISSIONE
del 2 febbraio 2004**

**che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune
all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari della Giordania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Israele, della Giordania, del Marocco e di Cipro, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi.
- (2) Il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 209/2003 della Commissione ⁽⁴⁾, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, dell'Egitto, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.
- (3) Il regolamento (CE) n. 187/2004 della Commissione ⁽⁵⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime.
- (4) Il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97 ⁽⁷⁾ ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta.

(5) In base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore singolo (standard) originari della Giordania. Occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune.

(6) Il contingente di tali prodotti si riferisce al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004. Pertanto, la sospensione del dazio preferenziale e il ripristino del dazio della tariffa doganale comune si applicano al massimo fino alla fine di questo periodo.

(7) Nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, spetta alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni di garofani a fiore singolo (standard) (codice NC ex 0603 10 20) originari della Giordania, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 747/2001 è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 febbraio 2004.

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU L 28 del 4.2.2003, pag. 30.

⁽⁵⁾ Cfr. pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2004.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

**REGOLAMENTO (CE) N. 189/2004 DELLA COMMISSIONE
del 2 febbraio 2004**

che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore multiplo (spray) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricultura originari di Israele, della Giordania, del Marocco e di Cipro, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi.

(2) Il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 786/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.

(3) Il regolamento (CE) n. 187/2004 della Commissione ⁽⁵⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime.

(4) Il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97 ⁽⁷⁾ ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta.

(5) In base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore multiplo (spray) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza. Occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune.

(6) Il contingente di tali prodotti si riferisce al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003. Pertanto, la sospensione del dazio preferenziale e il ripristino del dazio della tariffa doganale comune si applicano al massimo fino alla fine di questo periodo.

(7) Nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricultura, spetta alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni di garofani a fiore multiplo (spray) (codice NC ex 0603 10 20) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 747/2001 è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 febbraio 2004.

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU L 127 del 14.5.2002, pag. 3.

⁽⁵⁾ Cfr. pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2004.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato d'Israele concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell'accordo di associazione CE-Israele

L'accordo in forma di scambio di lettere, firmato dalla Comunità europea e da Israele a Bruxelles il 23 dicembre 2003, è entrato in vigore il 23 dicembre 2003. Le disposizioni dell'accordo sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2004. L'accordo è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* L 346 del 31 dicembre 2003, pag. 65.

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione dei protocolli n. 1 e 3 dell'accordo di associazione CE-Regno del Marocco

L'accordo in forma di scambio di lettere, firmato dalla Comunità europea il 23 dicembre 2003 e dalla parte marocchina il 30 dicembre 2003, è entrato in vigore il 30 dicembre 2003. Le disposizioni dell'accordo sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2004, ad esclusione degli articoli 2, 4 e 5 del protocollo n. 1, che si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2003. L'accordo è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* L 345 del 31 dicembre 2003, pag. 117.

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere riguardo all'applicazione provvisoria delle disposizioni commerciali e delle misure di accompagnamento dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra

L'accordo in forma di scambio di lettere, firmato dalla Comunità europea il 19 dicembre 2003 e dall'Egitto il 21 dicembre 2003, è entrato in vigore il 21 dicembre 2003. Le disposizioni dell'accordo sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2004. L'accordo è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* L 345 del 31 dicembre 2003, pag. 113.

DECISIONE ADOTTATA DI COMUNE ACCORDO DAI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI A LIVELLO DI CAPI DI STATO O DI GOVERNO

del 13 dicembre 2003

relativa alla fissazione delle sedi di taluni uffici ed agenzie dell'Unione Europea

(2004/97/CE, Euratom)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI A LIVELLO DI CAPI DI STATO O DI GOVERNO,

visto l'articolo 289 del trattato che istituisce la Comunità europea e l'articolo 189 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2000/820/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2000, ha istituito un'Accademia europea di polizia (AEP) ⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ ha istituito l'Autorità europea per la sicurezza alimentare.
- (3) La decisione 2002/187/GAI del Consiglio ⁽³⁾ ha istituito l'Eurojust.
- (4) Il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, ha istituito un'Agenzia europea per la sicurezza marittima ⁽⁴⁾.
- (5) Il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ ha istituito l'Agenzia europea per la sicurezza aerea.
- (6) In base alla proposta presentata dalla Commissione il 24 gennaio 2002, è prevista l'istituzione di un'Agenzia ferroviaria europea ⁽⁶⁾.
- (7) In base alla proposta presentata dalla Commissione l'11 febbraio 2003, è prevista l'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione.
- (8) In base alla proposta presentata dalla Commissione l'8 agosto 2003, è prevista l'istituzione di un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.
- (9) In base alla proposta presentata dalla Commissione il 29 ottobre 2003, è prevista l'istituzione di un'Agenzia europea delle sostanze chimiche.

(10) Occorre fissare le sedi di questi vari uffici ed agenzie,

decidono:

Articolo 1

- a) L'Accademia europea di polizia (AEP) ha sede a Bramshill;
- b) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha sede a Parma;
- c) L'Eurojust ha sede all'Aia;
- d) L'Agenzia europea per la sicurezza marittima ha sede a Lisbona;
- e) L'Agenzia europea per la sicurezza aerea ha sede a Colonia;
- f) L'Agenzia ferroviaria europea ha sede a Lille-Valenciennes;
- g) L'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione ha sede in Grecia, in una città che sarà designata dal governo greco;
- h) il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha sede in Svezia, in una città che sarà designata dal governo svedese;
- i) L'Agenzia europea delle sostanze chimiche ha sede a Helsinki.

Articolo 2

La presente decisione, che sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, entra in vigore in data odierna.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2003.

S. BERLUSCONI
Il Presidente

⁽¹⁾ GU L 336 del 30.12.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).

⁽³⁾ GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 2003/659/GAI (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 44).

⁽⁴⁾ GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1644/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 10).

⁽⁵⁾ GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5).

⁽⁶⁾ GU C 126 E del 28.5.2002, pag. 323.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 2004

che abroga la decisione 96/293/CE relativa a talune misure protettive nei confronti dei prodotti della pesca originari della Mauritania

[notificata con il numero C(2004) 128]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/98/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 96/293/CE della Commissione, del 30 aprile 1996, relativa a talune misure protettive nei confronti dei prodotti della pesca originari della Mauritania ⁽²⁾, sospende le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari della Mauritania.
- (2) La decisione 97/20/CE della Commissione, del 17 dicembre 1996, che fissa l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza delle norme di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini ⁽³⁾ ha sostituito la decisione 96/293/CE, che pertanto è divenuta obsoleta e va abrogata.

- (3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 96/293/CE è abrogata.

Articolo 2

La presente decisione si applica a partire dal 6 febbraio 2004.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 111 del 4.5.1996, pag. 22. Decisione modificata dalla decisione 96/426/CE (GU L 175 del 13.7.1996, pag. 33).

⁽³⁾ GU L 6 del 10.1.1997, pag. 46. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/469/CE (GU L 163 del 21.6.2002, pag. 16).

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 2004

relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alla valutazione dei metodi di individuazione delle proteine animali trasformate nei mangimi

[notificata con il numero C(2004) 131]

(2004/99/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 19 e 20,

considerando quanto segue:

(1) A norma della decisione 90/424/CEE, alla Comunità spetta intraprendere le azioni scientifiche necessarie allo sviluppo della legislazione comunitaria nel settore veterinario.

(2) Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) ⁽²⁾ vieta l'utilizzazione di proteine animali nell'alimentazione degli animali d'allevamento, ad eccezione di talune proteine animali.

(3) Il divieto dell'utilizzazione di proteine di ruminanti nell'alimentazione dei ruminanti costituisce un elemento chiave nella prevenzione della trasmissione delle EST ai ruminanti. Pertanto, la corretta applicazione di questo divieto deve essere strettamente controllata mediante l'analisi dei mangimi.

(4) Le proteine derivanti da specie diverse dai ruminanti non sono state implicate in casi di EST e non vi sono dati scientifici che dimostrino l'implicazione di una proteina derivante da specie diverse dai ruminanti nella trasmissione di EST. Si è però rivelato necessario, per ragioni di controllo sanitario, vietare l'uso di proteine di specie diverse dai ruminanti nell'alimentazione degli animali. In particolare, non esistono metodi di analisi che permettano di differenziare le proteine di ruminanti da quelle di altre specie nell'alimentazione degli animali.

(5) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ⁽³⁾ vieta l'utilizzazione nell'alimentazione degli animali di proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie.

(6) L'utilizzazione nei mangimi di proteine di specie diverse dai ruminanti nelle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 può essere riesaminata soltanto se diventano disponibili metodi convalidati per differenziare queste proteine dalle proteine di ruminanti.

(7) Nel 2003 l'Istituto dei materiali e delle misure di riferimento del Centro comune di ricerca della Commissione ha effettuato uno studio di intercomparazione mirante a individuare le proteine animali trasformate presenti nei mangimi. Tale studio ha dimostrato che la variazione dell'applicazione dei test microscopici, ed eventualmente la limitata competenza di taluni analisti, hanno avuto come conseguenza rilevanti differenze per quanto riguarda la sensibilità, la specificità e la precisione del solo metodo ufficiale attualmente disponibile. Inoltre, lo studio ha indicato l'esistenza di buone prospettive per la validazione di metodi alternativi.

(8) Sulla base di questo studio e al fine di armonizzare e migliorare l'individuazione delle proteine animali trasformate, è attualmente all'esame una proposta che precisa e migliora il metodo microscopico. Tale proposta prevede anche l'approvazione, previa validazione, di metodi alternativi specifici alle specie.

(9) Tenuto conto di quanto precede, è necessario verificare l'efficacia dei laboratori che effettuano test microscopici, in particolare nei paesi in via d'adesione, e prendere in considerazione metodi alternativi, quando saranno disponibili.

(10) Le disposizioni della presente decisione sono necessarie per lo sviluppo della legislazione veterinaria comunitaria e dovrebbero quindi fruire di una partecipazione finanziaria della Comunità.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19; decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1915/2003 (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 29).

⁽³⁾ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1; regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 808/2003 (GU L 117 del 13.5.2003, pag. 10).

- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione provvede affinché, durante un periodo di almeno dodici mesi, siano eseguiti i seguenti compiti per quanto riguarda la valutazione dei metodi per l'individuazione della presenza nei mangimi di proteine animali trasformate:

- a) un test di competenza sull'individuazione di costituenti di origine animale nei mangimi;
- b) studi di pre-validazione su metodi di analisi idonei all'individuazione di costituenti di origine animale nei mangimi, in funzione dei progressi realizzati nella messa a punto di tali metodi.

Articolo 2

Per le misure di cui all'articolo 1, la partecipazione finanziaria della Comunità non supera la somma di 60 000 EUR.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 152/2004 della Commissione, del 28 gennaio 2004, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso per le domande presentate in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98 nei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 2004

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 24 del 29 gennaio 2004)

A pagina 54, nell'allegato, lettera c) «rotture di riso del codice NC 1006 40 00», nella terza colonna della tabella:

anziché: «Quantità riportata al lotto del mese di luglio 2004 (in t)»,

leggi: «Quantità riportata al lotto del mese di maggio 2004 (in t)».
